

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo al ricorso in appello promosso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana dal dott. Giovanni Cupidi contro il Comune di Misilmeri, l'ASP Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri e l'ASP Provinciale di Palermo.

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'avv. Giuseppe Ribaudò, del foro di Termini Imerese (di seguito legale) nato a Palermo il 01.09.1968, con studio legale in Palermo, Via Mariano Stabile 241, C.F.: RBDGPP68P01G273I, Partita IVA: 04870410828, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Termini Imerese.

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per resistere al ricorso in appello promosso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana dal dott. Giovanni Cupidi contro il Comune di Misilmeri, l'ASP Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri e l'ASP Provinciale di Palermo ;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto alla nomina dell'Avvocato Giuseppe Ribaudò, cui affidare l'assistenza legale per resistere al ricorso in appello promosso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana dal dott. Giovanni Cupidi contro il Comune di Misilmeri, l'ASP Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri e l'ASP Provinciale di Palermo, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'assistenza legale per la resistenza al ricorso in appello promosso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana dal dott. Giovanni Cupidi contro il Comune di Misilmeri, l'ASP Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri e l'ASP Provinciale di Palermo;

Art. 2) Il valore della causa è indeterminato;

Art. 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 6.693,97, comprensivo di IVA, spese generali, CPA

e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia amministrativa. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o

disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Giuseppe Ribaudò

Il Responsabile dell'Area 1

(dott. Antonino Cutrona)

Preg. mo Dott. Cutrona,

la presente al fine di comunicare che in data odierna è stato notificato allo scrivente difensore il ricorso in appello come specificato in oggetto.

Si rimane in attesa di Vs. comunicazioni in merito.

Cordialmente,

Avv. Giuseppe Ribaudo

—

Leggi Messaggio

Da: Antonino Cutrona <affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it>

A: pa.ribaud@comune.misilmeri.pa.it avvocatitermini.it

CC:

Ricevuto il: 08/04/2019 11:50 AM

Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: Ricorso in Appello promosso dal Dott. Giovanni Cupidi

Priorità: normale

- Azioni ▼

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: INBOX DELETED ITEMS DRAFTS
RECEIPTS SENT ITEMS

Preg.mo avv. Ribaud, in relazione all'oggetto, poichè è intendimento dell'Amministrazione Comunale resistere al ricorso in appello, si chiede di inviare preventivo di spesa per l'incarico legale da conferire alla S.V. Detto preventivo dovrà essere redatto in ribasso di almeno il cinque per cento rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014. Restando in tale attesa, si porgono distinti saluti.
A. Cutrona.

AVV. ALBERTO MAROLDA
Patrocinante innanzi le Giurisdizioni superiori
Tel 091 7300195 - Fax 091 6195920
p e c alberto.marolda@avvsciaccia.legalmail.it
Via Piersanti Mattarella n° 9
90141 - Palermo

**ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

APPELLO

del Dott. **GIOVANNI CUPIDI**, C.F. CPDGNN77P14G273Y, residente a Misilmeri (PA), in Corso Vittorio Emanuele n° 313 ed elettivamente domiciliato a Palermo, in via Piersanti Mattarella n° 9, presso lo studio dell'Avv. Alberto Marolda (C.F. MRLLRT66S02G273K, indirizzo PEC alberto.marolda@avvsciaccia.legalmail.it) che lo rappresenta e lo difende come da procura in calce al ricorso introduttivo di primo grado, il quale dichiara, unitamente al nominato difensore, di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo p.e.c. alberto.marolda@avvsciaccia.legalmail.it

contro

- **Comune di MISILMERI** (c.f. 86000450824), con sede in Misilmeri (PA) Piazza Comitato 1860 n. 26, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile n. 241, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ribaudò (c.f. RBDGPP68P01G273N, fax 091 8434400; p.e.c. Giuseppe.ribaudò@cert.avvocatitermini.it);

- **Azienda Sanitaria Provinciale di PALERMO - Distretto Sanitario n. 36, MISILMERI** (c.f. 05841760829), con sede in Misilmeri (PA) Corso Gaetano Scarpello n. 53, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- **Azienda Sanitaria Provinciale di PALERMO** (c.f. 05841760829) con sede in Palermo, Via Giacomo Cusmano n. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore

per il parziale annullamento e la riforma
della **Sentenza breve n. 657/2019** decisa dalla **sez. III del T.A.R.S.**,
sede di **Palermo**, nella camera di consiglio del 26.02.2019 e **pubblicata**
il 04.03.2019 (allegata *sub* 1 al presente appello), nella parte in cui, il
Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla fondatezza della
domanda ex art. 31, co. 3, c.p.a. e ha dichiarato inammissibile la
domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale

FATTO

1) Con ricorso ritualmente notificato (al presente appello allegato *sub* 2), il Dr. Giovanni Cupidi ha convenuto innanzi al T.A.R., sede di Palermo, ai sensi dell'art. 31 c.p.a., l'ASP di Palermo - Distretto sanitario n. 36 di Misilmeri e il Comune di Misilmeri per:

- l'**accertamento**, previa concessione di misure cautelari, dell'**illegittimità del silenzio** opposto dalle controparti alla richiesta di adozione di **Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)** di durata annuale con decorrenza dal 27.11.2018 -in continuità temporale con analoga misura in scadenza- e del correlato obbligo a provvedere;

- la **condanna** delle Amministrazioni intimete all'approvazione del richiesto provvedimento secondo il fabbisogno certificato nella nuova valutazione multidimensionale, e, per l'effetto, ad attribuire all'appellante risorse sufficienti a fruire di assistenza per ventiquattro ore giornaliere, per sette giorni alla settimana, ovvero in **subordine** a concludere il procedimento con un provvedimento dispositivo;

- la **condanna**, inoltre, delle controparti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato dal silenzio e, in ogni caso, alla refusione delle spese di lite.

2) A supporto delle domande proposte stanno i fatti che di seguito si riassumono:

- Il Dr. Giovanni Cupidi è inserito nell'elenco dei **disabili gravissimi** della Provincia di Palermo in quanto affetto da tetraplegia con livello sotto C5, esito di mielite trasversa, (come da certificato medico che si **allega sub 3**) a causa della quale ha subito la totale compromissione delle facoltà motorie ed è privo di autonomia personale, necessitando di **assistenza** individuale e domiciliare con carattere di continuità e permanenza (anche notturna).

- Nel periodo corrente dal 27.11.2017 fino al 27.11.2018 egli ha fruito di Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) per la progettualità di vita **indipendente**, della durata di dodici mesi, erogato dal Comune di Misilmeri, unitamente all'ASP di Palermo, in esito a provvedimento del 27.11.2017 (allegati sub 4).

- Peraltro, **benché** ivi: si desse atto che il "grado di autonomia personale" del Dr. Cupidi è "nessuno stante la patologia vissuta" e che il "supporto familiare" è "insufficiente" (all. 4, pag. 1); si attestasse, inoltre, la necessità dell'appellante di aiuto anche al solo fine di "girarsi nel letto durante la notte" (all. 4, pag. 1); e si enunciasse, infine, l'obiettivo di "mantenere il soggetto [...] nel proprio domicilio" e "ridurre i rischi di ospedalizzazione" (all. 4, pag. 1), nondimeno la durata dell'assistenza concessa era parametrata sull'arco delle sole dodici ore diurne anziché sull'intero periodo delle ventiquattro ore e, conseguentemente, il Piano prevedeva l'erogazione di servizi soltanto per 26/27 ore settimanali (pari, cioè, a meno di 4 ore al giorno) (all. 4, pag. 2).

- Pendente ancora il periodo di vigenza del Piano, con PEC del 5 novembre 2018 (che si allega sub 5 unitamente alle ricevute di consegna), trasmessa al Comune di Misilmeri e all'ASP di Palermo, Distretto sanitario n. 36 di Misilmeri -e, per conoscenza, all'Assessorato Regionale della Famiglia e della Salute-, il Dr. Cupidi ha domandato l'adozione di provvedimento di proroga e rinnovo del PAI anche per l'anno successivo a quello di scadenza "senza interruzioni nella

continuità del servizio”, stanti “le esiziali conseguenze e i gravissimi pericoli derivanti da un’attuale carenza nella successione”. Nello stesso atto egli domandava inoltre “la contestuale rivalutazione e implementazione della misura erogata affinché il nuovo Piano assicuri l’indispensabile assistenza per ventiquattro ore giornaliere”, a motivo della “indicata valutazione multidimensionale, che certifica il livello massimo di gravità della condizione in cui versa il richiedente”.

- Trascorso il termine di trenta giorni, assegnato alle Amministrazioni destinatarie per provvedere, queste ultime, tuttavia, si sono limitate soltanto a formulare una **nuova valutazione multidimensionale** a firma di rappresentati sia del Comune di Misilmeri, sia dell’ASP di Palermo (e che si allega sub 6)- attestante che il ricorrente “non ha alcun grado di autonomia personale e pertanto è necessaria e indispensabile la presenza costante di un operatore specializzato per h24 in grado di rispondere ai bisogni personali sia in ambiente domestico che per attività esterne socializzanti e professionali” e ancora che lo stesso: “necessita di operatori specializzati in grado di assicurare per h24 giornaliere, per tutti i giorni della settimana, l’assistenza sia in ambiente domestico che esterno”; mancando, per il resto, di concludere il procedimento con l’approvazione del PAI.

3) Nel giudizio instaurato innanzi al TAR di Palermo l’ASP, sebbene ritualmente intimata, è rimasta contumace. Si è costituito, invece, con memoria (che si allega sub 7) il Comune di Misilmeri eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e, nel merito, l’assenza di un obbligo legale a provvedere.

4) Il T.A.R.S. di Palermo si è direttamente pronunciato con la sentenza breve oggi appellata con cui, previa affermazione della propria giurisdizione ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. e), c.p.a., ha accolto la domanda subordinata di condanna delle Amministrazioni a concludere il

procedimento, disponendo a tal fine la nomina di commissario *ad acta* ai sensi dell'art. art. 34, co. 1, lett. e c.p.a. Il Giudice di primo grado, viceversa, ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla fondatezza della domanda ex art. 31, co. 3, c.p a., sull'assunto della presenza di "*margini di discrezionalità non esauriti, stante il disposto dell'art. 14, commi 1 e 2, della l. n. 328/2000*", e ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) affermando che "*sebbene sussista, in capo agli enti intimati, l'obbligo di concludere il procedimento - non è ancora noto il contenuto del provvedimento finale; e non sono note, pertanto, le misure che saranno disposte a favore del ricorrente*".

La pronuncia va parzialmente riformata per i seguenti

MOTIVI

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 co. 3 c.p.a. Insufficienza e illogicità della motivazione.

La sentenza appellata è anzitutto meritevole di riforma nella parte in cui il T.A.R. ha ommesso di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda -e, conseguentemente, di condannare le controparti all'approvazione di un PAI di contenuto conforme alle risultanze della nuova valutazione multidimensionale- non avvedendosi che **in capo alle Amministrazioni intimate non residuavano più ulteriori margini di discrezionalità.**

Si ribadisce che le controparti (dopo la diffida dell'interessato) hanno dato avvio al procedimento espletando l'attività istruttoria, le cui risultanze sono confluite nella **nuova analisi del fabbisogno** resa dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (costituita da rappresentanti sia dell'ASP Palermo sia del Comune di Misilmeri) nella quale si è espressamente attestato che il Dr. Giovanni Cupidi "**non ha alcun grado di autonomia personale e pertanto è necessaria e indispensabile la presenza costante di un operatore specializzato per h24 in grado di rispondere ai bisogni personali sia in ambiente**

domestico che per attività esterne socializzanti e professionali” e ancora che lo stesso: “necessita di operatori specializzati in grado di assicurare per h24 giornaliera, per tutti i giorni della settimana l’assistenza sia in ambiente domestico che esterno” (all. 6).

Le Amministrazioni intime hanno perciò condotto i necessari adempimenti istruttori e le prescritte valutazioni comparative e tecniche, che hanno univocamente indicato il livello massimo di fabbisogno dell’appellante (“*alcun grado di autonomia personale*”) e suggerito la corrispondente misura assistenziale (“*presenza costante di un operatore specializzato per h24 in grado di rispondere ai bisogni personali sia in ambiente domestico che per attività esterne socializzanti e professionali*”).

Rilevato, quindi, l’avvenuto espletamento degli accertamenti istruttori, non appare persuasivo il richiamo del T.A.R. ai margini di discrezionalità di cui all’art. 14, commi 1 e 2, della Legge n. 328/2000.

Invero, in primo grado l’Amministrazione Comunale ha omesso di fornire sul punto allegazione alcuna di documentazione contabile comprovante, nel caso concreto, l’asserita incapienza delle risorse limitandosi ad affermare (con deduzione generica e incoerente) di aver erogato la misura già nell’anno precedente e di non essere, perciò, legalmente obbligata anche per l’anno successivo (all. 7, pagg. 7-8), secondo l’argomento che si riporta:

Invero, il ricorrente ha già ottenuto l'adozione del piano di assistenza individualizzato (P.A.I.) il 27.11.2017, del quale in questa sede chiede la proroga ovvero la rideterminazione ed implementazione.

Dunque, le pretese non sono meritevoli di accoglimento poiché le singole prestazioni previste dal P.A.I. sono state correttamente erogate e quindi non sussiste un inadempimento del Comune.

(all. 7, pag. 8).

Le difese avversarie erano perciò carenti di adeguata contestazione sul punto e, in ogni caso, inidonee a rappresentare l'esistenza (e consistenza) di circostanziati fattori finanziari ostativi alla concessione del PAI in conformità al fabbisogno certificato dallo stesso Comune di Misilmeri o anche solo l'esigenza di ulteriori approfondimenti sull'onere economico della misura.

*

Fermo quanto sopra, è peraltro la stessa indefettibilità delle garanzie costituzionali riconosciute all'appellante a non tollerare limitazioni discrezionali nell'erogazione delle risorse occorrenti.

In merito alle disposizioni primarie dedicate alla disabilità e all'assistenza ai disabili la Corte Costituzionale ha avuto modo più volte di affermare il diritto sociale del disabile a ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita (cfr. Corte Cost. 23.09.2016 n. 213; Corte Cost. 18.07.2013 n. 203; Corte Cost. 18.07.2018 n. 158) e il rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per le persone con disabilità (Corte Cost. n. 18 del 2009), dichiarando, con la nota sentenza n. 80/2010, la natura incompressibile di tali diritti rispetto a contingenti esigenze di finanza pubblica.

Alla base della richiamata giurisprudenza costituzionale stanno non soltanto i principi di cui agli artt. 2, 32 e 38 Cost. e, più in generale, il complesso dei valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale, ma anche norme al più alto rango dell'ordinamento sovranazionale quali l'art. 6 co. 1 del Trattato dell'Unione Europea in combinato disposto con gli artt. 1 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 e l'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 così come recepita in Italia con Legge 3 marzo 2009 n. 6.

Le superiori coordinate costituzionali hanno trovato riscontro anche nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui *“una lettura sistematica delle disposizioni sulla tutela dei disabili induce ragionevolmente ad affermare che le posizioni delle persone disabili devono annullare tutti i vincoli di natura finanziaria”* (Cons. Stato, Sez. VI, 31.05.2017, n. 2624 e 06.06.2017, n. 2698). E pure Codesto Consiglio di Giustizia Amministrativa (sebbene in riferimento ai P.E.I., ma con argomento valido anche per i P.A.I.) ha di recente rilevato che, pur non potendo *“escludersi un margine di apprezzamento [...] per ragioni obiettive”*, queste *“non possono consistere, tuttavia, nella indisponibilità [...] di risorse economiche”* (Cons. Giust. Amm., 28/11/2018, n. 926).

Il T.A.R. di Palermo è, dunque, incorso in errore allorché -in assenza di circostanziata allegazione e prova di controparte- ha, per converso, attribuito in sé rilevanza, sul piano dell'apprezzamento discrezionale, ai profili di finanza pubblica.

La sentenza appellata deve, pertanto, essere riformata nella parte in cui ha mancato di condannare le Amministrazioni intimete all'approvazione del PAI richiesto in conformità agli esiti della nuova valutazione multidimensionale laddove attesta che *“è indispensabile la presenza costante di un operatore specializzato per h24”*.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 bis Legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 co. 4 e 5, 30 co. 4 e 133 co. 1 lett. a) n. 1 c.p.a. Insufficienza e illogicità della motivazione.

La sentenza appellata è altresì meritevole di riforma nella parte in cui, pur avendo rilevato la "*particolare gravità della situazione, come documentata*" (pag. 3 della sentenza impugnata), ha nondimeno dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno sull'assunto che "*sebbene sussista, in capo agli enti intimati, l'obbligo di concludere il procedimento, non è ancora noto il contenuto del provvedimento finale; e non sono note, pertanto, le misure che saranno disposte a favore del ricorrente*" (pag. 5 della sentenza impugnata).

La statuizione risulta, anzitutto, contraddittoria rispetto ad altro precedente specifico deciso dallo stesso T.A.R. Palermo in favore dell'odierno appellante in analogo giudizio contro il silenzio inadempimento (in quel caso, dell'Assessorato Regionale alla Salute) ove, per converso, rilevata l'incidenza del silenzio impugnato su diritti costituzionali inviolabili della persona, della salute e della dignità umana del disabile, il T.A.R. aveva riconosciuto il pregiudizio sofferto dal Dr. Cupidi sia sul piano psico-fisico sia "*rispetto alla componente relazionale/esistenziale della compromissione alle attività realizzatrici della persona e della conseguente sofferenza morale ad essa inevitabilmente connessa secondo lo schema presuntivo dell'id quod plerumque accidit calato nel caso concreto*" (T.A.R.S., Palermo, sez. III, 12/04/2012, n. 755 che si allega *sub* 9), condannando, per l'effetto, la P.A. al risarcimento del danno.

Pertanto, poiché anche nel caso di specie vengono in gioco gli stessi diritti inviolabili della persona in relazione ai quali l'appellante ha allegato il medesimo danno da inadempimento (*sub specie* della improvvisa privazione di un'assistenza a lui fondamentale per il

compimento delle più comuni azioni quotidiane, quali: lavarsi, vestirsi, alimentarsi o anche solo girarsi nel letto); e poiché, d'altra parte, il T.A.R. non ha evidenziato ragioni oggettive per discostarsi dal richiamato precedente deciso su omologa fattispecie in favore dell'appellante; l'odierna decisione del Giudice di primo grado di non riconoscere anche nella vicenda in oggetto un'uguale sofferenza (che, viceversa, il precedente richiamato deduceva già alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*) si palesa affetta da illogicità e irragionevolezza.

*

Fermo quanto sopra, sussistono del resto in specie tutti i presupposti della tutela risarcitoria:

- è stata accertata, in primo luogo, l'illegittimità del silenzio espressamente dichiarata dal TAR di Palermo che ha riconosciuto come *“le amministrazioni intime - a fronte di uno specifico obbligo di predisporre il progetto individuale per la persona disabile ex art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 - in violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1997 non abbiano concluso il procedimento con un provvedimento motivato”* (pag. 4, lett. G della sentenza appellata).

- Ricorre, inoltre, la fondatezza della pretesa sostanziale ad un'assistenza conforme al fabbisogno, per le ragioni più diffusamente illustrate al superiore par. 1), che possono riassumersi:

1) nell'avvenuto espletamento degli accertamenti istruttori, le cui risultanze hanno certificato: la totale assenza di autonomia dell'appellante, la mancanza di confacenti ausili in famiglia e la conseguenziale necessità di assistenza permanente e continuativa (cfr. all. 6);

2) nell'incomprimibilità dei diritti dell'appellante rispetto a contingenti fattori finanziari -di cui, peraltro, non è stata fornita alcuna circostanziata allegazione e prova (cfr. all. 7)-.

Ragioni, queste, in forza delle quali, come pure sopra dedotto, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto pronunciarsi ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.p.a. e correlativamente riconoscere la richiesta tutela risarcitoria.

Sotto altro profilo, peraltro, pur non ignorandosi il diverso avviso di parte della giurisprudenza, non può non osservarsi come il riferimento nelle norme indicate in epigrafe al "*risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento*" (art. 2 bis comma 1 l. 241/1990) e al danno "*che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento*" (art. 30 comma 4 c.p.a.), appaia esplicativo della volontà dell'ordinamento di ancorare la tutela risarcitoria alla violazione in sé della certezza dei tempi procedurali.

La riconduzione di tali controversie entro il perimetro della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo concorre, inoltre, a configurare la responsabilità della P.A. per danno da ritardo come responsabilità contrattuale (attraverso il paradigma del contatto sociale qualificato) stante la commistione di posizioni di diritto soggettivo ed interesse legittimo propria delle materie affidate alla cognizione esclusiva dell'A.G.A.

Ancora: l'art. 7 comma 1, lett. c) Legge 69/2009 -sotto la rubrica "*certezza dei tempi di conclusione del procedimento*"- offre ulteriori elementi per desumere l'intenzione del legislatore di emancipare la tutela risarcitoria dalla spettanza del bene della vita cui il procedimento sottende.

Contrariamente ad altri approdi giurisprudenziali, deve quindi ritenersi che l'inosservanza del termine procedimentale integra un pregiudizio *ex se* meritevole di tutela, gravando il privato di un "*costo illegittimo*" conseguente alla violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici coinvolgenti la Pubblica Amministrazione (cfr. Cons.

Stato, sez. III, 30/04/2014, n. 2279; Cons. Stato, sez. III, 31/01/2014, n. 468; Cons. Stato, Sez. V, 9/10/2013 n. 4968; TAR Toscana, Sez. II, 28/02/2011, n. 34).

L'assunto deve, peraltro, ritenersi tanto più vero quando, come nel caso in oggetto, l'inosservanza dei tempi procedurali incida sull'esercizio di diritti qualificati come "indefettibili", la cui incomprimibilità si presterebbe altrimenti al rischio di facili elusioni.

Anche Codesto Consiglio di Giustizia Amministrativa, del resto, ha di recente avuto modo di affermare che: *"Con la previsione del risarcimento del danno per il ritardo o il mancato esercizio del potere, e poi di un indennizzo forfettario per il "mero ritardo", il tempo procedimentale è stato unificato alla stregua di un bene della vita costituendo il ritardo un costo sia "economico" [...] sia in termini di violazione dell'affidamento degli interessati, che costituisce il versante soggettivo, psicologico, del valore oggettivo del principio di certezza del diritto"* (CGARS, 10/09/2018, n. 490).

Pertanto, impregiudicate le ragioni sostanziali di spettanza dell'appellante, anche sotto questo profilo la sentenza impugnata appare comunque meritevole di riforma.

- Ricorre, del pari, la colpa delle Amministrazioni intimete che hanno mancato di redigere il P.A.I. pure dopo la diffida a provvedere del Dr. Cupidi (all. 5) e anche dopo aver esse stesse acclarato che l'appellante *"non ha alcun grado di autonomia personale"* (all. 6, pag. 1), ammettendo, in tal modo, l'urgenza di una tempestiva risposta provvedimentale.

D'altra parte, nel giudizio di primo grado il Comune di Misilmeri non ha allegato alcuna specifica circostanza oggettiva, asseritamente contraria alla conclusione del procedimento, ma, come dianzi ricordato, si è limitato ad affermare di aver già assolto a quanto era tenuto con

l'approvazione del Piano previgente, scaduto il 27.11.2018 (cfr. all. 7, pagg. 7-8).

Il danno è, perciò, direttamente ascrivibile alla condotta delle controparti che hanno mancato di pianificare una congrua tempistica istruttoria e procedimentale, idonea ad assicurare l'approvazione del nuovo PAI in continuità con quello cessato.

- Sussiste, infine, l'occorrente nesso di causalità tra la condotta e il danno atteso che la mancata approvazione del Piano ha determinato una palese interruzione nella continuità dell'assistenza e una correlata privazione degli ausili personali e domiciliari, indispensabili all'appellante per la gestione del proprio corpo nella quotidianità e, quindi, in definitiva per la sua stessa sopravvivenza.

III) Sulla liquidazione del danno.

Dimostrato, quindi, che il T.A.R.S., Palermo, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla fondatezza della domanda e delibare la richiesta di risarcimento del danno, proprio in merito ai profili risarcitori si rinnovano le deduzioni svolte in primo grado.

Nella specie, il silenzio delle Amministrazioni intimete ha cagionato all'appellante danni patrimoniali e non patrimoniali.

Sotto il primo profilo, in difetto dell'assistenza a lui spettante, il ricorrente è stato costretto a supplire all'inadempimento delle controparti (sia pure parzialmente, stanti i limiti delle disponibilità economiche) mediante reperimento a spese proprie nel libero mercato dei servizi di cui necessita.

Egli è perciò gravato di un costo non inferiore a € 165,92 per ogni giorno in cui le Amministrazioni intimete hanno omesso di concludere il procedimento.

Tale importo corrisponde, in particolare, alla spesa per l'assistenza di otto ore prestata da assistente domiciliare/operatore socio

assistenziale (cat. C3), in conformità con la tabella del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo approvata con D.M. 10 aprile 2013 (secondo il calcolo che segue: costo orario per operatore cat. C3 € 20,74 x 8 ore giornaliere = € 165,92) (all. 8).

Quanto al secondo profilo, nel ribadire che l'appellante è impossibilitato a compiere qualsiasi movimento, necessitando di assistenza anche solo per nutrirsi o girarsi nel letto, l'omessa erogazione della richiesta misura assistenziale è senz'altro fonte sofferenza morale.

Come evidenziato proprio dal TAR Palermo (in un precedente giudizio promosso, come sopra ricordato, dallo stesso Dr. Cupidi), tale sofferenza integra *“un danno non patrimoniale che va risarcito, attesa la sua incidenza sui diritti costituzionali inviolabili della persona, della salute e della dignità umana del disabile di cui agli artt. 32, 38 e 2 della Costituzione, letto quest'ultimo in correlazione all'art. 1 della Carta di Nizza, nonché al Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130 (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2008 n. 29191), nonché all'art. 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per come interpretato evolutivamente dalla Corte di Strasburgo, nonché in relazione agli artt. 1, 4, 9 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”* (T.A.R.S., Palermo, sez. III, 12/04/2012, n. 755).

Peraltro, la quantificazione di tale danno può prescindere dall'accertamento medico-legale, dal momento che *“l'incidenza sull'aspetto prettamente psico-fisico, per quanto pure esistente, si presenta marginale rispetto alla componente relazionale/esistenziale della compromissione alle attività realizzatrici della persona e della conseguente sofferenza morale ad essa inevitabilmente connessa secondo lo schema presuntivo dell'id quod plerumque accidit calato nel*

caso concreto” (ancora T.A.R.S., Palermo, sez. III, 12/04/2012, n. 755 cit.).

Applicando anche al caso in oggetto le medesime coordinate ermeneutiche - si ripete: elaborate proprio con riferimento alla specifica condizione dell'odierno appellante-, la misura del pregiudizio non patrimoniale si quantifica perciò unitariamente, ai sensi dell'art. 1226 Cod. Civ., in € 10.000,00.

Per quanto esposto, il Dr. Giovanni Cupidi, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso, svolge le seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa adito, respinta ogni diversa domanda o eccezione delle controparti, ritenere e dichiarare, per le ragioni svolte, l'ammissibilità e fondatezza del presente appello e, per l'effetto, statuire con ogni formula il parziale annullamento della **Sentenza breve n. 657/2019** decisa dalla sez. III del T.A.R.S., sede di Palermo, nella camera di consiglio del 26.02.2019 e pubblicata il 04.03.2019 e, in riforma della medesima:

- condannare le Amministrazioni intimare a prorogare e/o rinnovare il Piano Assistenziale Individualizzato, di cui è titolare l'appellante, per altri dodici mesi e ad assegnare all'appellante medesimo risorse sufficienti ad assicurare il servizio in conformità alla valutazione multidimensionale laddove attesta che *“è necessaria e indispensabile la presenza costante di un operatore specializzato per h24”* o, in subordine, per non meno di 56 ore settimanali, disponendo fin d'ora la nomina di un Commissario *ad acta* per l'adozione dell'invocato provvedimento;

- ritenere e dichiarare, per le ragioni ugualmente spiegate, la colpevolezza delle Amministrazioni intimare e l'ingiustizia del danno da esse arrecato all'appellante e per l'effetto condannare le controparti al risarcimento:

-
- del danno patrimoniale, corrispondente a € 498,72 per ogni giorno d'inerzia delle Amministrazioni intimare -o, in subordine a € 166,24 o ad altra diversa somma ritenuta conforme a giustizia- dalla scadenza del termine assegnato con atto di diffida del 5 novembre 2018 con rivalutazione e interessi fino all'effettivo soddisfo;
 - del danno non patrimoniale, da liquidarsi ai sensi dell'art. 1226 Cod. Civ., in € 10.000,00 -o in altra diversa somma ritenuta conforme a giustizia- con rivalutazione e interessi fino all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori del giudizio.

Si allegano i documenti elencati in apposito indice.

Il presente appello è esente, per materia, dal versamento del c.u.

Palermo, 27 marzo 2019

Avv. Alberto Marolda

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avvocato Alberto Marolda, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca rilasciata il 19 giugno 2008, ho notificato per conto del **Dott. Giovanni CUPIDI**, il su esteso appello, trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. A.R. spedita dall'Ufficio Postale di Palermo n. 36 in data corrispondente a quella del timbro postale a:

-**COMUNE DI MISILMERI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ribaudò, in via Mariano Stabile n. 241 , Palermo 90141 al n. 177 del mio registro cronologico;

Racc. n. 78776955460-9

Avv. Alberto Marolda

-**A.S.P. PALERMO – Distretto Sanitario n. 36, MISILMERI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Misilmeri (PA) 21136, Corso Giuseppe Scarpella n. 35, al n. 178 del mio registro cronologico;

Racc. n. 78776955461-0

Avv. Alberto Marolda

A.S.P. PALERMO , in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
con sede in Palermo, via G. Cusmano n. 24 al n. 179 del
mio registro cronologico;

Racc. n. 78776955463-2

Avv. Alberto Marolda

Preg. mo Dott. Cutrona,
si trasmette in allegato preventivo di parcella come richiesto.
Tanto si doveva.

Cordialmente,

Avv. Giuseppe Ribaudo

In data 2019-04-16T10:33:26+0200, Antonino Cutrona <affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it>
ha scritto:

Preg.mo avv. Ribaudo, con la presente si sollecita l'inoltro del
preventivo di spesa inerente il conferimento dell'incarico legale nei
Suoi confronti per il ricorso di cui all'oggetto, richiesto con pec
dell'08.04.2019. Ringraziando, si porgono distinti saluti. A. Cutrona

=

STUDIO LEGALE RIBAUDO

Via Mariano Stabile 241 - Palermo tel. 091.2511213- fax 091.8434400
studiolegaletribaudo@libero.it - studiolegaletribaudo.com

Avv. Giuseppe Ribando
Avv. Francesco Carità
Avv. Francesca Ribando
Avv. Feo Alessandru
Avv. Lucrezia Ciurumella
Dott. Tommaso Currao
Dott. Domenico Paolo Chiparo
Dott.ssa Maria Concetta Moscato
Dott. Francesco Dentino

Spett.le Comune di Misilmeri
sede

Oggetto: C.G.A. Cupidi c/ Comune di Misilmeri

In riferimento al procedimento evidenziato in oggetto, si trasmette preventivo di parcella, redatto ai minimi tabellari e con ulteriore riduzione del 10 %.

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: Consiglio di Stato	
Valore della Causa: Indeterminabile - complessità bassa	
Fase	
Fase di studio della controversia, valore minimo:	
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 707,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.853,00
Fase cautelare, valore minimo:	€ 900,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 5.116,00
PROSPETTO FINALE	
Compenso tabellare	€ 5.116,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 767,26
IPOTESI DI COMPENSO	€ 5.882,26

5.882,25 - (10%) 588,225 - 5.294 + iva(1.164,68) e cpa (235,29) come per legge per un totale da imputare pari a 6.693,97

Tanto si doveva, cordiali saluti

Palermo 18.04.2019

Avv. Giuseppe Ribando

